



STATUTO dell'Associazione “A-Traverso APS - (ETS)”

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, art.36 e seguenti del Codice Civile con sede in Roma, Via della Gherardesca, 9 C.A.P. 00148, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata “A-Traverso Associazione di Promozione Sociale (ETS)” in breve “A-Traverso APS (ETS)” in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro di cui all'art. 7 della Legge n. 383/200, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, quarto comma del D.Lgs.n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'art. 54 del D.Lgs n. 117/2017, il competente Ente pubblico territoriale provvederà a comunicare al registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in possesso, relativamente all'ente in oggetto, ai fini della traslazione dai Registri speciali già esistenti alla sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione “A-Traverso APS (ETS)” è un'organizzazione apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e secondo principi di sussidiarietà.

Agisce e opera nell'area della regione Lazio e, in generale, nell'ambito del territorio nazionale, nei paesi dell'Unione Europea ed extra-europei, si ispira agli ideali della Costituzione della repubblica Italiana, ai principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, ai principi della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al Trattato dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, agli ideali del Libero associazionismo. E' impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi perchè ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita, per la tutela dei propri associati e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli e i difese della laicità delle istituzioni.

E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

L'Associazione “A-Traverso APS (ETS)” nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017, svolge le proprie iniziative di promozione sociale e di salvaguardia ambientale con il contributo di volontari che si riconoscono nelle regole del presente statuto e nelle sue varie articolazioni.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2. L'associazione “A-Traverso APS (ETS)”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale di attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Lettera **D**: “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- Lettera **E**: “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”;
- Lettera **F**: “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- Lettera **I**: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al codice del terzo Settore”;
- Lettera **K**: “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;
- Lettera **L**: “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”;
- Lettera **T**: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”;
- Lettera **V**: “promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata”;
- Lettera **W**: “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”.

Nello specifico l'Associazione svolge attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali e del tempo libero e sportive quali:

- la promozione dell'educazione, l'istruzione e la formazione professionale ed extra-scolastica, con finalità educativa, nell'interesse sociale con ogni modalità operativa, per una crescita di conoscenze e competenze sulla linea del Lifelong Learning per una crescita civile, e soprattutto per cogliere opportunità professionali soprattutto per i giovani;
- la prestazione di interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, al fine di garantire l'integrità delle risorse naturali per le generazioni future, secondo i principi della sostenibilità; la prestazione di interventi e servizi finalizzati a favorire la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;
- la promozione e lo svolgimento di attività di studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nei settori dell'educazione ambientale, della conservazione della natura, della tutela e della gestione dell'ambiente e del turismo sostenibile;
- la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formando soprattutto i giovani al fine della realizzazione di un positivo rapporto con la natura, per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali e artistiche in generale finalizzate alla promozione della cultura, valorizzando la creatività con forme di libera espressione anche editoriali, informatizzate e fotografiche, grazie alla pratica del volontariato in ossequio al principio di sussidiarietà preordinato a una crescita della società civile, anche all'interno delle strutture scolastiche;



- la promozione e la realizzazione della pratica dell'escursionismo e di tutte le attività connesse - con o senza attrezzature tecniche - nonché di attività ludico- motorie, eco turistiche e altre attività del tempo libero a diretto contatto con la natura, in tutte le forme, ambienti e stagioni quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sci-escursionismo, sci di fondo e sci alpino, arrampicata sportiva, mountain bike, cicloturismo, nordic walking, jogging, canoa, vela, orienteering, corsa in montagna, fitwalking, speleologia, rafting, urbantrek, ecoturismo;
- la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali; la conoscenza dei territori ove le attività sono svolte, della cultura, dei beni culturali e naturali e delle attività economiche tradizionali dei medesimi, con particolari riguardo a quelle maggiormente ecocompatibili, nonché delle strutture turistico-ricettive più legate alle realtà locali; la tracciatura, il mantenimento, l'identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte e guide di sentieri destinati all'escursionismo; promuovere e sviluppare la cultura e la pratica del Camminare, secondo i principi del "turismo responsabile, sociale e sostenibile" come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, anche attraverso gemellaggi, scambi internazionali e forme di turismo consapevole;
- il perseguimento del benessere sociale, in ossequio alla realizzazione del "diritto alla felicità", per favorire l'elevazione culturale e il miglioramento della condizione psico-fisica dei propri associati, dei più giovani e dell'individuo in generale;
- la promozione di attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e diversamente abili; la promozione del contatto diretto tra i giovani e l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione anche al fine del rispetto della dignità personale altrui;
- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e attività ludico motorie legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le forme, ambienti e stagioni;
- la promozione, l'informazione e la formazione in tema di diritti sociali e civili dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, anche attraverso pubblicazioni editoriali, pure informatizzate, in favore degli associati e delle persone aderenti agli enti associati e dei terzi; la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, nell'ottica della mobilità e degli scambi generazionali, in particolare tra giovani, anche attraverso stages in Italia e all'estero, comprese le attività all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Comunità Europea;
- lo svolgimento delle predette attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre realtà associative, sportive, forze sociali ed Istituzioni per implementare la normativa e perfezionare gli interventi pubblici in materia di ambiente, turismo, sport e Associazionismo.

Le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione si sviluppano concretamente nel prestare supporto a tutte le attività statutarie, garantendone la rappresentanza presso tutte le Istituzioni ed Enti nazionali ed europei, sia pubblici che privati.

Art. 4. Nel perseguire tali finalità, l'Associazione svolge promuove ed organizza, anche con la collaborazione con altre strutture associative affiliate, iniziative d'ogni genere e, tra queste, in particolare:

- a) la partecipazione ad escursioni e trekking, a piedi o con mezzi ecologicamente compatibili, in ambienti montani e di alto valore ambientale.
- b) Passeggiate e visite culturali in città, sullo stile definito come "Urban-trek"
- c) l'organizzazione di trekking e viaggi in Italia e all'estero, all'insegna di un turismo etico e responsabile, condividendo in pieno le regole stabilite nella "Carta del Turismo Responsabile" sottoscritta dall'A.I.T.R.
- d) l'organizzazione di iniziative mirate al mondo dei giovani e della scuola: campi scuola e campi estivi, corsi di formazione, seminari, convegni di studio e di divulgazione.



- e) iniziative rivolte al pubblico più vasto: feste popolari e spettacoli, visite guidate, sport non competitivo, mostre, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi;
- f) iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di opuscoli, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo,
- g) opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: denunce ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta;
- h) iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela e alla salvaguardia del territorio: offerta di servizi e gestione di strutture utili alla vita comunitaria;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Inoltre può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguono attività simili e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi. L'Associazione può compiere ogni operazione economica o finanziaria che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Raccolta Fondi

Art.7. L'Associazione, al fine di realizzare le attività associative di cui sopra, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Soci

Art. 8. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. L'associazione deve essere formata da almeno sette persone fisiche, o previa delibera dell'assemblea da almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. 117/17, l'ammissione di un nuovo associato è stabilita, alternativamente, con deliberazione del Consiglio Direttivo o con decisione del Presidente/rappresentante legale dell'associazione, o del suo sostituto delegato.

L'organo competente provvede tempestivamente a comunicare l'ammissione dell'aspirante associato e all'annotazione del nominativo e delle relative delibere/decisioni nel libro degli associati e nel libro del Consiglio direttivo.



Art. 10. In caso di rigetto della domanda di iscrizione il Presidente o il Consiglio Direttivo lo deve comunicare per iscritto all'interessato specificando i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'istante può entro 60 giorni, dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci, l'assemblea che vi provvederà in occasione della prima convocazione utile. ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadere entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Soci Volontari

Art. 13. Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto



di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente (facoltativo);
- e) Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- f) Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- g) Organo di Controllo, nominato ai sensi all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017;
- h) Organo di Revisione, nominato ai sensi all'articolo 31 del D. Lgs 117/2017.
- i) Commissioni e organi tecnici (facoltativi).

Ai componenti degli Organi Sociali (e sempre nel rispetto di quanto imperativamente disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, possono essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, in ogni caso non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, e qualora per particolari motivi lo rendano necessario, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 18. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione dell'avviso presso la sede legale oppure con pubblicazione sul sito web associativo oppure con le seguenti modalità: lettera raccomandata ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, oppure a mezzo di posta elettronica oppure altre



forme di comunicazione legale oppure con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 24 del D.lgs n. 117/2017, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi al libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa ed è consentito, ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, del D.lgs n. 117/2017, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti e dei votanti.



Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle riguardanti le loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o nel caso di partecipazioni mediante mezzi telematici, l'espressione del voto può essere per corrispondenza o in via elettronica.

Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano secondo apposito Regolamento.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre compreso il Presidente e il Vice Presidente ove esistente, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso e possono svolgersi anche in forma di videoconferenza. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;



- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Vicepresidente

Art.27. Assume, facoltativamente, la carica di "Vicepresidente" uno dei membri del Consiglio, il quale decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente e apposito regolamento. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente.

Il Segretario

Art.28. Il Segretario è nominato dal Consiglio, tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

È compito del Segretario:

- assistere alle riunioni del Consiglio e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere, su indicazione del Consiglio stesso;



- curare la conservazione di tutti gli atti dell'Associazione, in conformità con le disposizioni di legge;
- provvedere alle comunicazioni e delibere tra i diversi Organi Sociali;
- provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi sociali, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
- sovrintendere agli uffici dell'Associazione, al loro funzionamento e coordinamento;
- controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere

Art. 29. Il Tesoriere è facoltativamente nominato dal Consiglio tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione. È compito del Tesoriere, ove esistente:

- a) provvedere alla redazione del Rendiconto/bilancio preventivo e consuntivo;
- b) compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti di conto corrente accessi presso istituti di credito/postali, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo;
- c) provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi sociali, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio direttivo, e dei volontari e al pagamento degli emolumenti dell'eventuale personale dipendente e al versamento delle eventuali trattenute fiscali e imposte e tasse;
- d) garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente.

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da



revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti (facoltativo)

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Art.32. Il Collegio dei Probiviri, qualora istituito, è composto da tre associati, che eleggono tra i medesimi il Presidente;

I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea degli associati e decadono automaticamente con la decadenza del Consiglio, pur essendo rieleggibili.

Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti ai rapporti tra associati ed Associazione e relativi Organi. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

Commissioni e organi tecnici (facoltativo)

Art.33. Per un più efficace conseguimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e Organi Tecnici, dando agli stessi la struttura organizzativa ritenuta più opportuna.

I loro programmi sono sottoposti al controllo del Consiglio al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per l'approvazione.

Funzioni, durata e altre modalità dovranno essere appositamente regolamentate.

Regolamenti

Art.34. Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme generali del presente Statuto, il Consiglio potrà provvedere alla redazione, per l'approvazione in assemblea, di appositi Regolamenti articolati nelle seguenti aree :

- a) Regolamento per il Tesseramento;
- b) Regolamento delle Norme Elettorali;
- c) Regolamenti Tecnici (Accompagnatori-volontari-altro);
- d) Regolamento dei programmi di tutte le attività associative;
- e) Regolamento amministrativo;
- f) Altri regolamenti che si riterranno necessari.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.35. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e/o se per particolari motivi lo rendono necessario entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri



dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 36. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 37. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 38. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.39. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei soci volontari "non occasionali";
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.40. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione



anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.41. l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.42. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 43. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.